

Circolare n.27
27/11/2020

SINTESI

IVA ridotta sui beni necessari per limitare il contagio da Covid-19 – ADM Circolare 45/2020

Si riduce l'IVA sui beni necessari per contenere la diffusione del Coronavirus. Tra questi rientrano: l'abbigliamento protettivo, le importazioni in franchigia e regime IVA nazionale, i vaccini COVID-19, dispositivi medico-diagnostici in vitro e servizi strettamente collegati, i vaccini anti-influenzali stagione 2020-2021.

A darne notizia è l'Agenzia dogane monopoli, con la circolare n. 45 del 26 novembre 2020, che recepisce l'art. 124, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio").

Con Circolare n.12/2020 del 30 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha riepilogato, in apposita tabella, i codici di classifica doganale delle merci che possono essere ammesse al godimento dell'agevolazione IVA di cui all'art. 124 comma 1 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Il citato art. 124 e la relativa portata applicativa dello stesso, sono stati recentemente oggetto di approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che con Circolare 26/E del 15 ottobre 2020, ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in merito all'ammissione dei beni elencati nel corpo della disposizione normativa al regime agevolativo in parola. La norma non pone limiti soggettivi quale condizione per l'applicazione del beneficio fiscale, rendendolo fruibile per "qualsiasi cedente, acquirente, nonché stadio di commercializzazione".

L'Agenzia dogane monopoli, con la circolare n. 45 del 26 novembre 2020, che recepisce l'art. 124, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") indica su quali beni, necessari per contenere la diffusione del Coronavirus, si riduce l'IVA.

IVA ridotta, abbigliamento protettivo

Rientrano nell'ambito dell'IVA ridotta:

gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

le visiere e occhiali protettivi;

le tute di protezione;

i calzari e le soprascarpe;

le cuffie copricapo;

i camici impermeabili;

i camici chirurgici.

IVA ridotta, vaccini COVID-19

La Commissione UE ha presentato un'apposita proposta di Direttiva del Consiglio UE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Tale proposta di Direttiva, attualmente in discussione presso le Istituzioni Unionali, mira a consentire agli stati membri la possibilità di introdurre, con proprie norme primarie, un regime di esenzione IVA o di applicazione di una aliquota IVA ridotta alle forniture di vaccini COVID-19 ed a tutti i servizi ad essi strettamente connessi.

IVA ridotta, vaccini anti-influenzali

Le importazioni di vaccini anti-influenzali, in ragione della circostanza che essi si pongono in stretto rapporto di connessione causale con il contrasto alla pandemia da COVID-19, rivestendone una chiara funzione di prevenzione generale e di riduzione del rischio di contrarre il predetto virus, sono considerate come ricomprese nel novero dei beni contemplati dalla citata Decisione (UE) n. 2020/4916.

I vaccini anti-influenzali che potranno godere del citato regime di franchigia dazio ed IVA sono quelli la cui composizione segue le raccomandazioni dell'OMS e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP).

Sono inoltre autorizzati i vaccini influenzali approvati secondo la procedura registrativa centralizzata coordinata dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

Allegato

 [Agenzia Dogane Monopoli – circolare n. 45 del 26/11/2020](#)